



CH-3003 Berna, TC / SECO/DA/TC/cem

Direttiva

Destinatari : - **Uffici cantonali del lavoro**
- **Casse di disoccupazione pubbliche e private**

**Luogo,
data** : **Berna, 1 maggio 2020**

N° : **7 (sostituisce la direttiva 2020/5 del 9 aprile)**

Direttiva 2020/7: gestione dei provvedimenti del mercato del lavoro (PML) durante il periodo di pandemia

Gentili Signore, Egregi Signori,

A seguito della situazione di pandemia generata dal coronavirus COVID-19, nonché sulla base delle decisioni urgenti prese nei giorni scorsi a livello nazionale e cantonale, molti organi esecutivi hanno rivolto alla SECO domande precise e specifiche in relazione alla gestione dei PML durante questo periodo di crisi. La SECO ha quindi raccolto tutte queste domande e ha analizzato l'insieme delle problematiche legate alla gestione dei PML. Questa direttiva fornisce una risposta concreta e strutturata a tali problematiche. Data la complessità e la consistenza dell'argomento, la SECO ha deciso di creare una direttiva separata.

In oltre è importante ricordare che i PML non vengono direttamente trattati nelle prescrizioni e nelle disposizioni del Consiglio federale nel quadro dell'Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus COVID-19 (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.033).

L'obiettivo della SECO è garantire la parità di trattamento a livello nazionale a tutti gli organizzatori/datori di lavoro PML e fornire disposizioni chiare per tutti gli organi esecutivi. Le disposizioni contenute in questo documento completano e precisano le disposizioni attuali in vigore nell'ambito della gestione dei PML durante la pandemia.

Pubblicheremo tutte le informazioni aggiornate e importanti sul coronavirus per gli organi esecutivi al seguente link: <https://tcnet.arbeit.swiss/publications#F-202003-0022>. In caso di domande sull'attuazione della direttiva, vi invitiamo a contattare il nostro servizio centrale che le inoltrerà al servizio interno competente. Quest'ultimo vi risponderà nel più breve tempo possibile.

1. Chiusura di un provvedimento del mercato del lavoro (PML) nel corso della pandemia

La chiusura dei PML, così come la loro interruzione, sono dettati dall'unico e solo obiettivo della salute pubblica legato alla pandemia. Il contatto fisico e l'assembramento di individui devono essere limitati il più possibile e l'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a contribuire concretamente a questo obiettivo.

La direzione del provvedimento informa i collaboratori, i partecipanti e i consulenti URC e della CAD in merito alle persone in cerca di lavoro interessate dalla chiusura del provvedimento.

Per quanto riguarda gli stage di perfezionamento i periodi di pratica professionale, i test d'idoneità e gli stage d'orientamento professionale già in corso, questi devono in principio essere bloccati o interrotti, tranne se l'azienda rispetta le norme sanitarie dell'UFSP e che la persona in cerca d'impiego sia d'accordo di continuare il provvedimento.

L'assenza per il periodo corrispondente è contrassegnata come giustificata sull'attestazione PML (con il codice "assenza giustificata - indennità senza rimborso spese"). Per il seguito, in caso d'interruzione della decisione di partecipazione PML pronunciata dall'organo d'esecuzione, vedi capitolo 5 paragrafo **"Gestione delle decisioni COLSTA e attestazioni PML"**.

Delle disposizioni precise sul finanziamento dei PML per l'anno 2020 in seguito alla pandemia (in particolare per la chiusura dei provvedimenti di formazione e di occupazione) figurano al punto 2. qua sotto.

In generale, le spese aggiuntive comprovate, imputabili alla chiusura temporanea del provvedimento e al mantenimento dell'infrastruttura interessata (spese associate al sottoutilizzo del provvedimento o generate dalle misure di igiene sanitaria adottate per far fronte al Covid-19), così come le eventuali spese associate all'organizzazione o all'estensione di determinati provvedimenti dopo la pandemia o all'organizzazione di provvedimenti a distanza online, devono essere incluse nel conteggio del progetto. Esse saranno coperte dall'AD in aggiunta alle spese ordinarie del progetto. Se tali spese aggiuntive comportano il superamento del tetto massimo PML del Cantone, quest'ultimo presenta alla SECO una richiesta di superamento secondo la procedura ordinaria prevista dalla circolare sul finanziamento dei provvedimenti per il mercato del lavoro (PML), capitolo III, punto 2.

La SECO deciderà se prendersi in carico il superamento del tetto massimo sulla base delle giustificazioni e delle argomentazioni fornite e, soprattutto, tenendo conto della particolare situazione legata alla pandemia.

2. Indennizzo degli organizzatori/dei datori di lavoro PML per l'anno 2020

Quand'anche la chiusura dei PML a seguito della pandemia portasse a un sottoutilizzo dei provvedimenti, il loro finanziamento avviene sempre nell'ambito dei massimali a disposizione dei cantoni, ai quali spettano le decisioni in merito.

Le disposizioni che seguono forniscono risposte più specifiche alla gestione finanziaria dei PML durante il periodo di pandemia. Esse sono valide a condizione che non siano state definite dal Cantone disposizioni contrattuali particolari in materia di indennizzo in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto ad avvenimenti indipendenti dalla volontà dell'organizzatore del PML. Condizioni necessarie per le garanzie di finanziamento di tutti i PML collettivi come definiti di seguito: solo la parte finanziata dall'AD è coperta e gli organizzatori interessati adottano le misure adeguate per limitare i costi d'esercizio durante la chiusura.

Durata di applicazione di tali disposizioni: fino alla fine del periodo di pandemia per decisione ufficiale delle autorità competenti.

- Corsi collettivi: è opportuno differenziarli in base al modo in cui vengono gestiti.
 1. Corsi collettivi gestiti con contratto annuale a livello del provvedimento e per le sessioni gestite sotto forma di laboratori nel corso dell'anno (misure nel corso dell'anno o a lungo termine): per i corsi collettivi gestiti in questa forma, di norma il cantone si è impegnato con l'organizzatore a pagare un certo numero di sessioni di corso o di posti/anni in laboratorio.

In questo caso, l'organo esecutivo responsabile della gestione del provvedimento indennizza l'organizzatore del PML sulla base delle spese effettive necessarie per il mantenimento della struttura, anche se il provvedimento non si è svolto.

2. Corsi collettivi gestiti per contratto a livello della sessione di corso o con indennizzo da parte dell'organizzatore del PML in base alle sessioni di corso che si sono svolte: per i corsi collettivi gestiti in questa forma, di norma il cantone si è impegnato nei confronti dell'organizzatore a pagare unicamente le sessioni di corso che sono state completate o annullate dal cantone al di fuori dei limiti di tempo concordati.

In seguito alla situazione eccezionale legata alla crisi causata dall'emergenza COVID-19, l'autorità cantonale potrà invece decidere, durante il periodo della pandemia e in base alle situazioni, di indennizzare l'organizzatore del PML sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la manutenzione della struttura, anche se il provvedimento non si è svolto.

Tale disposizione si giustifica come segue:

- Questi organizzatori devono poter mantenere la loro struttura in funzione sul breve e medio termine al fine di riprendere rapidamente la propria attività dopo la crisi legata alla pandemia (soprattutto per rispondere all'aumento massiccio del numero di persone in cerca di lavoro previsto per i prossimi mesi).
- Spesso tali organizzatori lavorano esclusivamente su mandato dell'assicurazione contro la disoccupazione ed è quindi fatto loro divieto di realizzare benefici o creare riserve o accantonamenti contabili.
- PML collettivi del tipo Azienda di pratica commerciale (APC), Programma di occupazione temporanea (POT) e Semestre di motivazione (SEMO): in questo caso, poiché questi provvedimenti rappresentano dei provvedimenti annuali o a lungo termine, l'organo esecutivo responsabile della gestione del provvedimento indennizza l'organizzatore del PML sulla base delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento della struttura, anche se il provvedimento non si è svolto.
- PML individuali – corsi: i corsi individuali o individuali da provvedimento già assegnati (decisione di partecipazione COLSTA) cancellati o interrotti a causa della pandemia, saranno rimborsati all'organizzatore PML secondo le disposizioni contrattuali concordate per il corso.

Successivamente, in caso di perdita di lavoro dovuta alla pandemia, le scuole/gli istituti di formazione o coach privati potranno sottoporre una domanda di ILR in base alla loro situazione e ai loro diritti secondo la procedura speciale COVID-19 prevista a tale scopo.

- AFO (Assegni di formazione): per i beneficiari LADI che ricevono già un AFO, le casse di disoccupazione continuano a versare al datore di lavoro le indennità concordate secondo le informazioni fornite per ogni periodo di controllo tramite l'attestazione PML.

Se per motivi dovuti alla pandemia l'azienda subisce una perdita di lavoro, potrà presentare, a seconda della sua situazione e dei suoi diritti, una domanda di ILR in base alla loro situazione e ai loro diritti secondo la procedura speciale COVID-19 prevista a tale scopo.

In fase di controllo dell'assegno per la formazione o di una nuova concessione, l'autorità cantonale incaricata del dossier deve richiamare l'attenzione del datore di lavoro sul fatto che in caso di domanda di ILR la massa salariale comunicata dal datore di lavoro non deve includere gli importi corrispondenti agli assegni per la formazione e che la SECO o le casse di disoccupazione si riservano il diritto di richiedere a posteriori la restituzione delle indennità versate erroneamente in caso di doppio indennizzo.

Infatti, in caso di concessione dell'ILR, il doppio indennizzo non è autorizzato. Per le ore non lavorate, la cassa competente per l'IRL dovrebbe quindi indennizzare l'80% della massa salariale comunicata che non comprende l'ammontare degli assegni per la formazione versati, mentre la cassa responsabile degli AFO dovrebbe versare al datore di lavoro il 100% dell'ammontare degli assegni di formazione.

- API (Assegni per il periodo d'introduzione): per i beneficiari LADI che ricevono già un API, le casse di disoccupazione continuano a versare al datore di lavoro le indennità concordate secondo le informazioni fornite per ogni periodo di controllo tramite l'attestazione PML.

Se per motivi dovuti alla pandemia l'azienda subisce una perdita di lavoro, potrà presentare, a seconda della sua situazione e dei suoi diritti, una domanda di ILR in base alla loro situazione e ai loro diritti secondo la procedura speciale COVID-19 prevista a tale scopo.

In fase di controllo di un dossier API o di una nuova concessione, l'autorità cantonale incaricata del provvedimento deve richiamare l'attenzione del datore di lavoro sul fatto che il doppio indennizzo non è autorizzato (art. 56 dell'OADI) e che la SECO o le casse di disoccupazione si riservano il diritto di richiedere a posteriori la restituzione delle indennità versate erroneamente in caso di doppio indennizzo.

Occorre tuttavia distinguere tra due casi possibili:

1. La perdita di lavoro non è totale: l'autorità cantonale incaricata del controllo dell'API può decidere di mantenere o interrompere gli API a seconda delle possibilità del datore di lavoro di garantire un'introduzione specifica in questo periodo di calo parziale temporaneo di lavoro.

In caso di mantenimento dell'API, l'autorità cantonale incaricata del controllo dell'API deve richiamare l'attenzione del datore di lavoro sul fatto che la massa salariale comunicata in caso di ILR non deve includere gli importi degli API versatigli. In caso contrario questi riceverà un doppio indennizzo e sarà tenuto a restituire le indennità versate per errore. La cassa responsabile dell'ILR calolerà quindi l'indennità sulla base della massa salariale comunicata che non comprende gli importi di API versati. La cassa responsabile dell'API continuerà invece a versare normalmente gli API.

In caso di interruzione dell'API, l'autorità cantonale sostituisce la decisione in COLSTA con il codice "partecipazione interrotta". Le indennità cesseranno dunque di essere versate e non vi sarà un doppio indennizzo.

2. La perdita di lavoro è totale: il provvedimento deve essere interrotto, poiché l'introduzione al lavoro specifica non può più essere garantita. L'autorità cantonale responsabile del controllo di questo provvedimento ne invia notifica alla cassa di disoccupazione responsabile dell'API. L'API cesserà dunque di essere versato e non vi sarà di conseguenza un doppio indennizzo.

Se un'azienda subisce una perdita di lavoro ma non soddisfa i requisiti per la concessione dell'ILR, gli API continueranno a essere versati fintantoché lo scopo dell'introduzione potrà essere raggiunto. In caso contrario, devono essere sospesi.

- SPSS (Sussidi per le spese degli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali): per le persone in cerca d'impiego che già beneficiano di un SPSS, le casse di disoccupazione continuano a pagare al beneficiario le spese secondo la procedura ordinaria.
- SAI (Sostegno dell'attività lucrativa indipendente): per questo tipo di PML è necessario distinguere chiaramente tre diversi scenari.
 1. Assicurati/e che attualmente beneficiano di un provvedimento SAI: queste persone non devono imperativamente interrompere la fase di elaborazione del loro progetto di attività lucrativa indipendente, ma possono continuare a beneficiare delle relative indennità. Anche se questo tipo di PML non comporta spese di progetto, in questo caso le casse di disoccupazione continuano a inserire in SIPAD le indennità specifiche SAI per ogni periodo di controllo.

Se per motivi dovuti alla pandemia il/la beneficiario/a non è in grado di proseguire la fase di elaborazione del suo progetto, ne informa l'autorità competente per decidere in merito all'interruzione temporanea del progetto.

La data a partire dalla quale si potrà sospendere la fase di elaborazione del progetto SAI (in modo provvisorio o definitivo) corrisponde di solito alla data della comunicazione all'autorità competente da parte del beneficiario. L'autorità competente potrà accettare una data di decisione di sospensione retroattiva (in particolare per il periodo di controllo di marzo 2020, ma non anteriore al 1° marzo 2020), alle seguenti condizioni:

- L'assicurato/a spiega per quali motivi non ha informato prima l'autorità responsabile della sua intenzione di sospendere la fase di elaborazione del proprio progetto SAI.
- L'assicurato/a deve dimostrare in modo pertinente per quale motivo non sia riuscito a procedere con il proprio progetto tra la data retroattiva di sospensione richiesta e la data di comunicazione ufficiale inoltrata all'autorità competente.

In caso di sospensione della fase di elaborazione, per tutta la durata della sospensione la persona assicurata viene ricollocata nella situazione in cui si trovava prima dell'inizio del SAI. Si applicano nuovamente le regole in vigore in materia di idoneità al collocamento, di colloqui di verifica e ricerche di lavoro. In questo caso, l'autorità competente provvederà a sostituire la decisione di partecipazione COLSTA SAI con il codice "abbandono della partecipazione" indicando come data d'interruzione del provvedimento la data di sospensione sopra adottata e informa la cassa disoccupazione.

2. Le persone che sono uscite dall'assicurazione contro la disoccupazione per un'attività di lavoro autonomo, con o senza SAI, e che hanno deciso di continuare la loro attività lucrativa indipendente, non sono più coperte dall'assicurazione contro la disoccupazione, tranne nel caso di diritto a prestazioni di tipo ILR.

I lavoratori autonomi che non hanno diritto all'ILR possono presentare una domanda alle istituzioni competenti per beneficiare delle eventuali prestazioni che le autorità hanno previsto per loro come aiuto durante la pandemia.

3. Le persone che sono uscite dall'assicurazione contro la disoccupazione per avviare un'attività lucrativa indipendente **dopo aver beneficiato del SAI** e che hanno deciso di cessare la loro attività autonoma, possono iscriversi nuovamente all'assicurazione contro la disoccupazione e percepire le indennità alle quali avrebbero ancora diritto durante il periodo quadro di due anni ai sensi dell'art. 71d cpv.2 LADI.

Le persone che sono uscite dall'assicurazione contro la disoccupazione per avviare un'attività lucrativa indipendente **senza aver beneficiato del SAI** e che hanno deciso di cessare la loro attività autonoma, possono iscriversi nuovamente all'assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dell'art. 9a LADI e beneficiare delle prestazioni a cui hanno diritto.

- Spese aggiuntive legate agli investimenti necessari per rispettare le direttive dell'UFSP in occasione della riapertura dei PML (vedi anche capitolo 6): tali spese comprendono, ad esempio, l'arredamento speciale o la disinfezione dei locali, l'installazione di pareti in plexiglas, l'acquisto di maschere o guanti e l'acquisto di disinfettanti o di altri prodotti.

Tali spese straordinarie devono essere incluse nel conteggio del progetto e devono essere giustificate. Se queste comportano il superamento del tetto massimo PML del Cantone, quest'ultimo presenterà alla SECO una richiesta di superamento secondo la procedura ordinaria prevista dalla circolare sul finanziamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), capitolo III, punto 2.

La SECO deciderà se prendersi in carico il superamento del tetto massimo sulla base delle giustificazioni e delle argomentazioni fornite e, soprattutto, tenendo conto della particolare situazione legata alla pandemia.

3. Conteggio PML 2019 – procedura da seguire

Costi del progetto PML (CoPro): i servizi LPML continuano a inserire e convalidare i conteggi PML (CoPro) come fatto finora, in modo che la CAD possa poi emettere l'ordine di pagamento in SIPAD (AB e SAP).

L'attuale situazione di pandemia potrebbe avere delle conseguenze sulle revisioni finanziarie e contabili del 2019 che i servizi LPML o gli enti preposti saranno tenuti a effettuare in loco presso gli organizzatori dei PML nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020. Ciò potrebbe comportare dei ritardi nel processo e impedire ai servizi LPML di disporre di tutte le informazioni necessarie per procedere alla chiusura dei valori contrattuali 2019 prima del 30.06.2020.

Per poter procedere al conteggio del tetto massimo PML per il 2019 tenendo conto di questa situazione, la SECO richiede alle autorità cantonali di operare come segue:

- Completare per quanto possibile tutte le revisioni in corso e inserire in COLSTA i conteggi 2019 dei PML collettivi (versamento finale) **entro e non oltre il 12 giugno 2020**.

- Se le revisioni non possono essere completate in tempo, è necessario inserire in COLSTA un conteggio provvisorio che, in caso di necessità e in funzione dei risultati delle revisioni che saranno disponibili dopo giugno 2020, potrà essere sostituito.
- Se la procedura sopra indicata non è adottabile per ragioni particolari, il cantone versa agli organizzatori interessati almeno l'80% del saldo rimanente della sovvenzione 2019 prevista dal contratto (tramite un acconto parziale). Questa misura è prevista in via eccezionale dalla Lsu (legge sui sussidi). Ciò consentirà agli organizzatori di disporre di liquidità consistenti per far fronte alle loro obbligazioni finanziarie nel breve termine. I conteggi definitivi potranno essere eseguiti e inseriti in seguito, nel corso del secondo semestre del 2020.
- Come previsto nel capitolo 4.3 della Circolare sul finanziamento delle misure per il mercato del lavoro (PML), gli importi del 2019 il cui pagamento è effettuato dopo il 30 giugno 2020 saranno riportati e conteggiati sul tetto massimo PML 2020.

In caso di conseguenze negative per un cantone dovute ai rinvii del 2019 del tetto massimo PML 2020 per motivi legati alla pandemia (ad es. ritardi nella chiusura dei conti, informazioni non fornite per tempo dagli organizzatori), la SECO ne terrà conto analizzando attentamente ogni singolo caso e in funzione delle giustificazioni fornite.

PML gestiti a livello interistituzionale/cantonale

- Provvedimenti organizzati dall'AD e utilizzati anche dai partecipanti di altri enti/cantoni dell'AD: in questo caso la ripartizione dei costi PML tra gli enti/cantoni si baserà sull'importo indennizzato al fornitore di PML dal cantone organizzatore del provvedimento e secondo le disposizioni contrattuali concordate tra gli enti/cantoni interessati.

Questa regola è valida a condizione che non siano state definite disposizioni contrattuali particolari tra l'ente organizzatore e gli enti che utilizzano il provvedimento in materia di indennizzo in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto ad avvenimenti indipendenti dalla volontà dell'organizzatore del PML.

- Misure organizzate da un altro ente e utilizzate dall'AD: in questo caso la ripartizione dei costi PML tra gli enti avverrà secondo le disposizioni contrattuali concordate tra gli enti interessati tenendo conto in particolare delle modalità connesse all'assunzione di rischio in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto al calo del numero dei partecipanti e delle eventuali disposizioni in materia di indennizzo in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto ad avvenimenti indipendenti dalla volontà dell'organizzatore del PML.

4. Assegnazione di nuovi PML da parte degli URC in caso di pandemia

Fino ai termini previsti nell'ambito dell'allentamento delle misure contro il coronavirus (vedi capitolo 6) le nuove assegnazioni e l'accettazione di nuove domande di partecipazione a misure di formazione e di occupazione sono sospese, tranne per i provvedimenti indicati qui sotto. Questa sospensione si applica anche ai provvedimenti interni all'azienda come le pratiche di formazione (PF), i periodi di pratica professionale (PPP) così come ai POT individuali che si svolgono in istituzioni ospitanti (ad es. presso le amministrazioni cantonali, comunali, ecc.).

Per il momento e anche durante la prima fase di allentamento dei provvedimenti contro il coronavirus (dal 27 aprile al 10 maggio 2020 secondo capitolo 6), il divieto di assegnare nuovi stage di formazione o professionali, nonché nuovi POT individuali che si svolgono in istituzioni ospitanti durante la pandemia si basa sulle seguenti considerazioni:

- Settori che necessitano di manodopera (sanità, agricoltura, logistica/trasporto, settore delle vendite alimentari, ecc.) possono assumere persone in cerca di lavoro in modo temporaneo e con uno stipendio adeguato, consentendo loro di realizzare un guadagno intermedio.
- Le prestazioni dell'AD sono sempre sussidiarie. In tempi di crisi e pandemia è molto probabile che la quantità di tempo che le aziende possono dedicare alla formazione dei loro stagisti è molto limitata. Pertanto, c'è il rischio che gli stagisti possano essere impiegati solo per le normali attività produttive (o di servizio).

Per quanto riguarda gli stage d'orientamento/di prova professionale e i test d'idoneità professionale secondo l'art. 25 c. dell'OADI, per questi provvedimenti qualunque nuova assegnazione o domanda di partecipazione è possibile unicamente se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- È necessario considerare le attitudini dell'assicurato/a, la sua situazione personale e il suo stato di salute.
- L'azienda presso cui si attua il provvedimento rispetta le norme sanitarie in vigore contro il COVID-19.
- Il provvedimento rappresenta una tappa obbligatoria in vista di un eventuale impegno della persona in cerca di lavoro e anche per qualunque forma di contratto di lavoro, compreso un posto di apprendistato per i partecipanti SEMO.
- La durata del provvedimento non supera i 3 giorni di lavoro.

Tali norme si applicano altresì ai SEMO o ad alcuni POT che prevedono nei loro accordi di prestazione la possibilità per i beneficiari di partecipare a stage d'orientamento/di prova professionale o a test d'idoneità professionale senza per forza passare attraverso un'assegnazione o una concessione diretta del provvedimento da parte dell'URC o dell'organo competente.

In questo caso, se l'organo competente non ha emesso altre disposizioni particolari a tale proposito presso i suoi organizzatori SEMO o POT, la partecipazione a stage d'orientamento/di prova professionale o a test d'idoneità professionale è possibile nel rispetto delle norme summenzionate e con il consenso del responsabile del provvedimento e del datore di lavoro.

Per i PML speciali API, AFO, SPSS, l'assegnazione o l'accettazione delle richieste di partecipazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- API: la concessione di API è legata alla firma di un contratto di lavoro tra le parti. Se il rapporto di lavoro è iniziato, gli API devono essere pagati all'azienda e quindi essere oggetto di una decisione positiva. In questo caso, la decisione dovrebbe essere affiancata da una riserva, ovvero il mantenimento del rapporto di lavoro tra le parti, in quanto la risoluzione del contratto decisa da una delle parti comporterebbe l'interruzione del versamento degli API ed eventualmente il loro rimborso (quando il datore di lavoro licenzia il lavoratore/la lavoratrice senza validi motivi dopo il periodo di prova).
- AFO: la concessione di AFO è legata alla firma di un contratto di apprendistato tra le parti. Nuove decisioni sono possibili a condizione che la loro validità sia legata alla fine

del periodo di pandemia, più precisamente alla revoca dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033). Occorre tuttavia garantire che gli eventuali periodi di preformazione, gli stage d'orientamento/di prova professionale o i test d'idoneità professionale che precedono l'AFO non siano superiori ai 3 giorni lavorativi.

- SPSS: la concessione di SPSS è legata alla firma di un contratto di lavoro tra le parti. Se il rapporto di lavoro è iniziato, i SPSS devono essere pagati alla persona assicurata e quindi essere oggetto di una decisione positiva. In questo caso, la decisione dovrebbe essere affiancata da una riserva, ovvero il mantenimento del rapporto di lavoro tra le parti, in quanto la risoluzione del contratto decisa da una delle parti comporterebbe l'interruzione del versamento dei SPSS.
- SAI: se il periodo di preparazione di una attività lucrativa indipendente non ha ancora avuto inizio, i provvedimenti di tipo SAI non saranno concessi e saranno rinviati fintantoché le misure contro la pandemia non saranno revocate. Il fatto che l'assicurato abbia seguito o meno il corso di preparazione non è rilevante.

PML a distanza online implementati o assegnati durante il periodo di pandemia

Gli organi esecutivi, in collaborazione con gli organizzatori del PML, possono rendere disponibili misure a distanza online (adattamento di una parte del contenuto di provvedimenti già esistenti o nuovi provvedimenti) o accettare richieste di partecipazione presentate dai beneficiari per PML di questo tipo. Scopo di questa procedura è mantenere o migliorare, ove possibile, l'idoneità al collocamento dei beneficiari durante il periodo di pandemia. Ogni richiesta deve essere oggetto di un'attenta valutazione rispetto alla strategia di reintegrazione della PCI e agli obiettivi prefissati.

Spetta all'autorità cantonale decidere caso per caso se rendere obbligatoria o meno la partecipazione a distanza a questi nuovi provvedimenti online. Se la partecipazione viene resa obbligatoria e il partecipante non corre alcun rischio di salute partecipando a questi provvedimenti, può essere sanzionato se rifiuta di seguire al provvedimento.

Per i PML a distanza online la persona in cerca d'impiego deve essere in grado di seguire il provvedimento da casa ed evitare ogni forma di contatto esterno.

Se il PML a distanza online richiede un primo colloquio iniziale o finale con l'organizzatore o il coach del provvedimento, tali colloqui possono avvenire a distanza, cioè per telefono o tramite applicazioni di tipo Skype o altro. Fino al 10 maggio 2020 compreso (vedi capitolo 6) non è possibile effettuare colloqui sul posto, cioè presso la sede dell'organizzatore, ed anche se questi sono di corta durata.

In base alla modalità di gestione scelta, l'autorità cantonale si assicura che tutte le informazioni necessarie siano inserite in COLSTA e definisce con l'organizzatore del PML il metodo di verifica delle presenze pertinente per l'attestazione PML.

Le eventuali spese aggiuntive connesse all'assegnazione o alla messa a disposizione di nuove misure a distanza durante il periodo di pandemia saranno conteggiate sul tetto massimo PML. Tali spese aggiuntive saranno documentate e presentate in modo trasparente al fine di procedere alle verifiche d'obbligo.

Poiché questi provvedimenti comportano spese aggiuntive a carico del tetto massimo cantonale PML e che la durata del periodo di pandemia è stimata nell'ordine di qualche mese, l'autorità cantonale è invitata, prima di avviare questo tipo di procedura, a valutare attentamente la necessità e l'utilità dell'implementazione di tali provvedimenti a corto termine.

Per quanto riguarda gli altri provvedimenti online già utilizzati dai cantoni prima del periodo di pandemia, questi possono essere assegnati e gestiti secondo le consuete disposizioni messe in vigore dall'organo competente, a condizione che le norme in materia di sicurezza sanitaria emanate dalle autorità federali o cantonali siano rispettate.

PML a distanza online: spese rimborsate ai partecipanti

Per quanto riguarda le eventuali spese rimborsate ai partecipanti che seguono dei PML a distanza online implementati durante il periodo della pandemia, sarà necessario considerare i seguenti casi:

1. I partecipanti che seguono dei PML a distanza online dal loro domicilio non sostengono spese di viaggio, di vitto o di pernottamento. Pertanto, per qualunque PML seguito a distanza online, tali spese non hanno ragione d'essere, tranne che per l'eccezione prevista al punto 2 di seguito (**partecipanti SEMO**).
2. Nell'ambito dei SEMO, l'autorità cantonale responsabile può autorizzare o proporre agli organizzatori di questi provvedimenti di implementare attività di formazione a distanza online. Lo scopo è di consentire ai giovani partecipanti di continuare le proprie attività di lavoro di inserimento professionale e parimenti di continuare attività strutturate nella loro vita quotidiana. Questa procedura mira altresì a consentire ai giovani di mantenere un legame con i professionisti dell'inserimento in questo periodo in cui i contatti sono fortemente limitati, al fine di affrontare in maniera più serena questa crisi e preparare il periodo successivo.

In questo caso sarà possibile continuare a versare ai giovani che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione l'importo mensile di 450.- franchi (21.- franchi al giorno). In questa categoria rientrano per esempio i partecipanti ai SEMO beneficiari dell'art. 59d.

Affinché le casse di disoccupazione possano pagare i 21.- franchi al giorno a questi partecipanti, è necessario registrare una decisione di partecipazione positiva in COLSTA per il provvedimento seguito. Tale decisione sarà quindi trasmessa alla cassa di disoccupazione dall'autorità cantonale responsabile. Successivamente l'organizzatore del provvedimento compilerà un'attestazione PML alla fine di ciascun periodo di controllo, indicando come giorni di presenza PML i giorni durante i quali l'assicurato/a ha frequentato un corso/coaching online; dovrà poi consegnare l'attestazione PML al beneficiario che la invierà alla cassa di disoccupazione. L'indennizzo di 21.- franchi al giorno è calcolato sulla base dei giorni di presenza effettivi indicati sull'attestazione PML.

3. Se per poter seguire un PML online il partecipante acquista personalmente del piccolo materiale utile e indispensabile per il corretto svolgimento del provvedimento (per es. acquisto di manuali o software online) o paga prestazioni di servizi (per es. spese per corsi o test online, ecc.), tali acquisti o prestazioni di servizi dovranno essere autorizzati dall'organo di esecuzione competente e se necessario convalidati dall'organizzatore PML. Ciò presuppone anche che il rimborso di dette spese al partecipante possa essere effettuato unicamente se una decisione di partecipazione positiva per il provvedimento seguito sia stata registrata in COLSTA e trasmessa alla cassa di disoccupazione dall'autorità cantonale responsabile. Il partecipante potrà successivamente richiedere il rimborso alla propria cassa di disoccupazione fornendo i documenti giustificativi necessari.

I partecipanti non riceveranno alcun rimborso per l'acquisto di computer, di stampanti o del conseguente materiale informatico per poter seguire dei provvedimenti a distanza online. In-

fatti, prima di concedere provvedimenti sotto tale forma, l'autorità responsabile deve assicurarsi che i partecipanti dispongano dell'infrastruttura informatica necessaria per poter seguire il provvedimento.

Per tutti i provvedimenti seguiti online l'organizzatore deve aggiungere sull'attestazione PML una nota che indica "Giorni di provvedimento online".

5. Decisioni di partecipazione a un PML in corso interessate dalla chiusura di un PML

Disposizioni generali

Il proseguimento di un PML già avviato al momento dell'entrata in vigore della decisione di chiusura o che è oggetto di una decisione di assegnazione prima della decisione di chiusura può avvenire solo se sono soddisfatte due condizioni:

- l'assicurato/a dà il suo consenso al proseguimento o
- il PML può svolgersi a distanza, ovvero online.

Persone che seguono un PML all'estero

Le persone che beneficiano ancora di ID e che soggiornano all'estero, sia per motivi legati alla partecipazione a un corso, a uno stage o per la ricerca di un impiego, sono invitate a rientrare in Svizzera e a interrompere il loro soggiorno. I provvedimenti nazionali sono soggetti alle stesse regole, comprese quindi quelle che prevedono soggiorni linguistici all'estero. Le persone assicurate sono state invitate a rientrare in Svizzera e non sono soggette ad alcuna sanzione ai sensi della LADI.

Al loro ritorno in Svizzera, la loro situazione sarà equiparata a quella di qualsiasi altra persona assicurata. Qualora non sia possibile il rimpatrio, tali persone continueranno a beneficiare delle norme speciali corrispondenti al loro soggiorno all'estero e non potranno essere sanzionate anche in caso di violazione di tali norme, tenuto conto delle circostanze particolari legate alla pandemia. È chiaro, tuttavia, che il rientro in patria deve avere la priorità su qualsiasi altra decisione.

Persone il cui provvedimento è stato interrotto/sospeso a causa della pandemia e che hanno esaurito il proprio diritto

Per coloro il cui provvedimento è stato interrotto/sospeso a causa della pandemia e che avranno esaurito il proprio diritto quando il provvedimento potrà essere ripreso, sarà necessario innanzitutto fare un bilancio della loro situazione e riadattare la loro strategia di reinserimento.

In caso di riattivazione del provvedimento (comprese i provvedimenti relativi alla fase preparatoria SAI), il versamento delle indennità giornaliere da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione sarà esaminato alla luce delle norme in vigore, in particolare quelle relative al prolungamento della durata dell'indennizzo e di prolungamento del termine quadro (TQ) d'indennizzo.

Per le persone di età superiore ai 50 anni si applica l'art. 59 3bis LADI.

Partecipanti PML 59d arrivati al termine del loro TQ durante il periodo di pandemia

Per i partecipanti 59d un prolungamento del TQ, così come un prolungamento massimo di 120 giorni di provvedimento non sono previsti. Se questi partecipanti arrivano alla fine del

loro TQ durante il periodo di pandemia, non sarà più possibile per queste persone seguire o riprendere un provvedimento interrotto durante la pandemia.

Gestione delle decisioni COLSTA e attestazioni PML

Le disposizioni relative alla gestione delle decisioni COLSTA e delle attestazioni PML restano in vigore fino alla fine del periodo di pandemia. È importante ricorrere a un'applicazione uniforme della gestione delle decisioni sui PML su tutto il territorio nazionale, anche al fine di disporre di dati statistici affidabili per il calcolo del numero di disoccupati e del tasso di disoccupazione (le decisioni positive riguardo ai PML, ad esempio per i provvedimenti occupazionali, hanno un'influenza diretta sul numero di disoccupati).

In caso di chiusura dei PML (compresi anche determinati PML in azienda) o a seguito di revoca/annullazione della partecipazione per motivi legati alla pandemia, sarà quindi necessario procedere come segue:

- Se il provvedimento è stato chiuso mentre la persona in cerca di lavoro vi stava già partecipando, la decisione in COLSTA sarà sostituita dal codice "partecipazione interrotta".

Se l'interruzione della partecipazione viene segnalata all'organizzatore/datore di lavoro PML dopo la data di chiusura, l'organizzatore/datore di lavoro fornirà al partecipante e alla cassa di disoccupazione un'attestazione PML riportando i giorni di assenza con il codice "assenza giustificata (indennità senza rimborso spese)" per i giorni PML compresi tra la data di chiusura e la decisione ufficiale d'interruzione della partecipazione.

Questa disposizione si applica a tutti i provvedimenti di formazione e di occupazione, compresi quindi i PML aziendali come le pratiche di formazione (PF), i periodi di pratica professionale (PPP), nonché gli stage d'orientamento/di prova professionale e i test d'idoneità professionale ai sensi dell'art. 25 c. dell'OADI.

Per le misure speciali (API, AFO, SPSS), ai beneficiari che hanno un contratto di lavoro o di apprendistato si applicano le disposizioni previste al capitolo 2 per questo tipo di PML.

- Se il provvedimento è stato chiuso o sospeso prima che il partecipante iniziasse il PML e la decisione di partecipare al PML è già stata presa (decisione di partecipazione positiva), per tutti i provvedimenti di formazione e di occupazione, compresi quindi i PML aziendali come le pratiche di formazione (PF), i periodi di pratica professionale (PPP), gli stage d'orientamento/di prova professionale o i test d'idoneità professionale ai sensi dell'art. 25 c. dell'OADI, sarà necessario prendere in considerazione i seguenti casi:
 1. Se la data d'inizio del provvedimento in base alla decisione di partecipazione viene fissata dopo la data di fine del periodo di pandemia ipotizzata e comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, non è necessario modificare immediatamente la decisione in COLSTA.
 2. Se invece la data d'inizio del provvedimento in base alla decisione di partecipazione viene fissata prima della data di fine del periodo di pandemia ipotizzata e comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, la decisione di partecipazione COLSTA dovrà essere sostituita e registrata con il codice "decisione revocata".

Per quanto riguarda i PML speciali di tipo API, AFO e SPSS, se la decisione di partecipazione positiva è già stata inserita in COLSTA, essa non verrà modificata immediatamente, indipendentemente dal fatto che la data d'inizio del provvedimento sia stata fissata dopo o prima della data di presunta fine del periodo di pandemia e comunicata ufficialmente dalle

autorità competenti. Infatti, la decisione di partecipazione positiva presuppone per questi provvedimenti l'esistenza di un contratto di lavoro. In caso di problemi, sarà possibile contattare il datore di lavoro e verificare caso per caso in che misura sia necessaria un'interruzione.

In generale, se a seguito di una riduzione della durata del provvedimento o del suo annullamento il beneficiario non è stato in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati e attesi per la sua strategia di reinserimento, sarà comunque possibile, se le condizioni lo consentono, procedere all'assegnazione o alla proroga dello stesso provvedimento in un secondo momento.

Contributo del datore di lavoro per i periodi di pratica professionale

Per il periodo di pratica che ha potuto avere luogo prima di un'eventuale sospensione, le aziende versano il loro contributo sulla base delle disposizioni contrattuali e secondo le indicazioni riportate nell'attestazione PML presentato alla cassa di disoccupazione.

Per il periodo di pratica che non ha potuto avere luogo a causa della sua interruzione, il pagamento del contributo da parte del datore di lavoro sarà sospeso. Ciò implica anche che le decisioni di partecipazione COLSTA delle pratiche professionali siano sostituite e registrate con il codice "partecipazione interrotta".

6. Allentamento delle misure contro il coronavirus e riapertura dei PML

Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso un primo allentamento progressivo delle misure contro il coronavirus. Le aziende di diversi settori sono state autorizzate a riprendere le proprie attività dal 27 aprile 2020. Il 29 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso di riaprire numerosi settori a partire dall'11 maggio 2020. Altri settori seguiranno a partire dall'8 giugno in funzione dell'evoluzione della situazione. Tutte queste riaperture sono state autorizzate unicamente sotto riserva del rispetto delle misure di protezione del pubblico e del personale.

Riapertura di un PML: condizioni

La riapertura dei PML (collettivi) e la concessione di nuovi PML individuali e speciali devono rispondere alle condizioni seguenti:

- Qualunque riapertura di un PML collettivo o la concessione di nuovi PML individuali e speciali sono soggette alle direttive del Consiglio federale e del Cantone interessato. La riapertura è possibile solo nelle aziende e nei settori autorizzati a riprendere le proprie attività conformemente alle direttive del Consiglio federale.
- La priorità va accordata alla tutela della salute delle persone assicurate. I PML devono rispettare le esigenze dell'UFSP in materia di igiene per quanto concerne la pandemia, nonché le esigenze di igiene definite dai diversi settori.
- Prima della riapertura di un provvedimento, in particolare per i provvedimenti collettivi e i corsi individuali, i servizi LPML verificano se le condizioni necessarie a tale scopo siano state rispettate.

Questi si assicurano principalmente che le riaperture dei provvedimenti siano accompagnate da strumenti di protezione per il personale e per i partecipanti (per esempi standard e i modelli di certi settori, vedi <https://backtowork.easygov.swiss/>).

Tali strumenti devono essere sviluppati dagli stessi organizzatori e verificati regolarmente dai servizi LPML. Gli organizzatori forniscono quindi ai servizi LPML i loro concetti e i ser-

vizi LPML si riservano il diritto d'effettuare di controlli sul posto per verificare che tali concetti sono applicati e che le norme d'igiene e di sicurezza sanitaria corrispondenti sono rispettate.

- Per quanto riguarda la copertura delle spese aggiuntive relative agli investimenti necessari per l'adempimento delle norme dell'UFSP, cfr. l'ultimo punto del capitolo 2.

Riapertura di un PML: tipo di PML e nuove decisioni di partecipazione a PML durante le fasi di allentamento delle misure di protezione (fasi transitorie) in seguito alle decisioni del Consiglio federale del 16 e del 29 aprile 2020

• Prima fase transitoria: disposizioni valide fino al 10 maggio 2020

Durante questa fase transitoria sarà possibile riaprire e accordare i PML seguenti:

- PML a distanza online.
- Stage d'orientamento/di prova professionale e test d'idoneità professionale secondo l'art. 25 c. dell'OADI, sulla base delle stesse regole e condizioni definite al capitolo 4.
- PML speciali (API, AFO e SPSS) quando la persona in cerca d'impiego ha un contratto di lavoro o di apprendistato corrispondente.

La concessione di provvedimenti interni all'azienda come le pratiche di formazione (PF), periodi di pratica professionale (PPP), singoli POT negli istituti ospitanti (ad es. presso le amministrazioni cantonali, comunali, ecc.) resta per il momento vietata per i motivi menzionati al capitolo 4.

Si raccomanda agli URC/LPML di discutere preventivamente con la persona interessata dalla concessione di un PML, soprattutto per tenere conto della situazione individuale del suo stato di salute e per trovare soluzioni consensuali. Per il momento i PML non dovrebbero essere concessi ai gruppi di persone a rischio, quali quelli definiti dall'UFSP.

• Seconda fase transitoria: disposizioni valide a partire dall'11 maggio 2020

A partire dall'11 maggio i PML seguenti potranno riaprire e potranno quindi esseri accordati sulla base delle condizioni seguenti:

- PML a distanza online.
- PML di tipo coaching in piccoli gruppi (massimo 5 persone).
- Le aziende di pratica commerciale (APC).
- Le strutture dei PML d'occupazione POT et SEMO (parte formazione autorizzata con al massimo 5 persone).
- Tutti i tipi di stage e pratiche in azienda, compresi i POT individuali che si svolgono in istituzioni ospitanti.
- Gli stage d'orientamento/di prova professionale e test d'idoneità professionale secondo l'art. 25 c. dell'OADI.

- PML speciali (API, AFO e SPSS) quando la persona in cerca d'impiego ha un contratto di lavoro o di apprendistato corrispondente.

Restano ancora proibite le riaperture dei provvedimenti di formazione (collettivi e individuali) con più di 5 persone.

- **Terza fase transitoria: disposizioni valide dall'8 giugno 2020**

Tranne disposizioni contrarie emesse dal Consiglio federale, tutti i PML previsti dalla LADI potranno di nuovo essere riaperti e accordati sulla base delle disposizioni previste dalla LADI.

La decisione di partecipazione a un nuovo PML o la ripresa di un PML che era stato sospeso in seguito alla pandemia dipendono dalla strategia individuale di reinserimento, di candidatura e di collocamento di una persona assicurata. Tale strategia deve essere rivalutata e, se necessario, adeguata alla singola situazione prima di emettere la decisione di partecipazione.

7. Responsabilità del titolare

La revisione per il periodo di applicazione dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033) prevede la responsabilità dei titolari solo per danni provocati con la violazione intenzionale o per negligenza grave delle disposizioni legali.

8. Modifica e adattamento delle disposizioni della presente direttiva

Questa direttiva potrà essere prontamente adattata e modificata in qualsiasi momento in funzione dell'evoluzione della pandemia e, in particolare, in base alla durata e al contenuto delle nuove disposizioni che saranno emanate dalle autorità federali nel quadro della lotta contro il coronavirus COVID-19.

Vogliate gradire, Gentili Signore, Egregi Signori, i nostri più cordiali saluti.

Segreteria di Stato dell'economia



Oliver Schärli
Responsabile Mercato del lavoro e
assicurazione contro la disoccupazione



Damien Yerly
Responsabile Mercato del lavoro e reinserimento

La presente direttiva:

- è disponibile in tedesco e in italiano.
- è pubblicata su TCNet.